

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 24-2325

**L.R. 63/1978. Indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola. Approvazione disposizioni per l'anno 2020. Contributo Regionale di euro 600.000,00 per l'anno 2020.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che l'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i. (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) prevede che:

allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, la Regione può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi;

per tali finalità, la Regione può altresì provvedere direttamente o avvalendosi previa convenzione, di istituti scientifici e di analisi dello Stato, dell'Università, nonché dei laboratori di altri enti ed istituzioni particolarmente qualificati.

Richiamato che l'articolo 109, comma 5, della l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della stessa legge, resta in vigore la legge regionale 63/1978.

Dato atto che non è stato ancora approvato il Programma regionale degli interventi di cui al suddetto articolo 6.

Premesso, inoltre, che:

il Programma di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per il triennio 2008-2010 è stato approvato con D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, modificato con D.G.R. n. 131-9455 del 28 agosto 2008;

è stato disposto di avvalersi di tale programma anche per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 con D.G.R. n. 31-2148 del 6 giugno 2011, D.G.R. n. 51-3652 del 28 marzo 2012, D.G.R. n. 26-1742 del 13 luglio 2015, D.G.R. n. 22-2127 del 21 settembre 2015 e D.G.R. n. 30-3691 del 25/07/2016, successivamente integrata con DGR 33-4279 del 28 novembre 2016;

il Programma di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per il triennio 2017-2019 è stato approvato con D.G.R. 26-5412 del 24 luglio 2017, che ha tra l'altro esteso al medesimo triennio l'applicazione delle disposizioni e delle linee obiettivo approvate con la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008 e s.m.i.;

con D.G.R. n. 32-6973 del 1 giugno 2018 le stesse disposizioni sono state dichiarate applicabili anche alla programmazione relativa al triennio 2018 – 2020.

Dato atto che, alla luce delle esigenze espresse dal mondo agricolo ed al fine di garantire una costante interlocuzione tra le attività di ricerca e le attività regionali istituzionali, in coerenza

con l'evoluzione dell'agricoltura piemontese, risulta opportuno prevedere anche nel 2020 mirate collaborazioni tra organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza da attivare, con l'obiettivo di assicurare un'ampia ricaduta dei risultati dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione sulle aziende agricole piemontesi, tramite il finanziamento dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola prioritariamente finalizzati a migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi ed a migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli, con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale.

Visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)" n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014).

Dato atto che la suddetta attività oggetto di finanziamento regionale è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 con particolare riferimento:

- all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazioni), paragrafo 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 5 che dispone che gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3., lettera d) dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;
- all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 4 che prevede la messa a disposizione dei risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;
- all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili) , paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Richiamato che il Reg. (UE) n. 702/2014 stabilisce inoltre che:

- i beneficiari finali (non i prestatori dei servizi), per gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione di cui all'articolo 21, devono essere delle PMI attive nel settore agricolo;
- sono escluse dalla concessione dei contributi le imprese in difficoltà così come definite al punto (14) dell'articolo 2 del medesimo Regolamento”.

Richiamato che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): gli aiuti sono compatibili con il mercato interno unicamente se hanno un effetto di incentivazione. A tal fine, il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto scritta contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31;
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;
- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Dato atto, inoltre, che, ai fini della concessione del contributo, i beneficiari dell'aiuto devono aver dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf).

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 63/1978, nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 1/2019, quali indirizzi per il finanziamento per l'anno 2020 dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, le seguenti disposizioni:

- di destinare euro 600.000,00 per l'erogazione del contributo regionale relativo al finanziamento, nel rispetto dei criteri di cui alla DGR 27-9074 del 1 luglio 2008, come modificata con DGR 131-9455 del 28 agosto 2008, dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola prioritariamente finalizzati a:
  - migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi;
  - migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli;

con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale;

- di individuare quali beneficiari finali (non i prestatori dei servizi), per gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione di cui all'articolo 21, le PMI attive nel settore agricolo;
- di dare atto che ai fini della concessione del contributo i beneficiari dell'aiuto devono aver dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);
- di escludere dalla concessione dei contributi le imprese in difficoltà così come definite al punto (14) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- di prevedere che vengano altresì rispettate tutte le altre pertinenti prescrizioni del Regolamento (UE) n. 702/2014, con particolare riferimento agli artt. 6 (effetto di incentivazione), 8 (cumulo), 9 (pubblicazione e informazione), 12 (relazioni);
- di demandare al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché del link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea;
- di stabilire di condizionare l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione e che, pertanto, l'adozione del relativo provvedimento di concessione del contributo regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola a favore dei destinatari finali, avverrà alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014).

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";

vista la legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8, recante "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022";

vista la D.G.R. n 16 – 1198 del 3 aprile 2020 (Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.).

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 600.000,00, trova copertura finanziaria con l'impegno n. 10915/2020 di euro 600.000,00 assunto sul capitolo di spesa 166033/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020.

Richiamato che la legge regionale n. 35/2006 (articolo 12) ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) subentrante nelle funzioni all'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), istituito con legge regionale 16/2002.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 63/1978, nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 1/2019, quali indirizzi per il finanziamento per l'anno 2020 dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, le seguenti disposizioni:

1.a. di destinare euro 600.000,00 per l'erogazione, nel rispetto dei criteri di cui alla DGR 27-9074 del 1 luglio 2008, come modificata con DGR 131-9455 del 28 agosto 2008 e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni del Regolamento (UE) n. 702/2014, con particolare riferimento, come esplicitato in premessa, agli artt. 6 (effetto di incentivazione), 8 (cumulo), 9 (pubblicazione e informazione), 12 (relazioni), del contributo regionale relativo al finanziamento dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola prioritariamente finalizzati a:

- migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi;
- migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli;

con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale;

1.b. di individuare quali beneficiari finali (non i prestatori dei servizi), per gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione di cui all'articolo 21, le PMI attive nel settore agricolo;

1.c. di dare atto che ai fini della concessione del contributo i beneficiari dell'aiuto devono aver dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

1.d. di escludere dalla concessione dei contributi le imprese in difficoltà così come definite al punto (14) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014;

2. di demandare al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, e del link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea;

3. di stabilire di condizionare l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione e che, pertanto, l'adozione del relativo provvedimento di concessione del contributo regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola a favore dei destinatari finali, avverrà alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014);

4. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 600.000,00, trova copertura finanziaria con l'impegno n. 10915/2020 di euro 600.000,00 assunto sul capitolo di spesa 166033/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)